

COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO

Città Metropolitana di Firenze

Rep. n.

Oggetto: Convenzione tra i Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite per la Gestione Associata del Servizio Personale (art. 30 D.Lgs. n. 267/2000)

L'anno duemiladiciotto (2018), addì _____ del mese di _____ nella sede municipale del Comune di Montelupo Fiorentino

tra

-Comune di Montelupo Fiorentino, nella persona del Sig. Paolo Masetti, non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di Montelupo Fiorentino - (C.F. 006144510485), domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

-Comune di Capraia e Limite, nella persona del Sig. Alessandro Giunti, non in proprio ma nella sua qualità di Sindaco del Comune di Capraia e Limite - (C.F. 00987710480), domiciliato per la qualifica presso la sede comunale, il quale dichiara di intervenire per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta, a ciò autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;

PREMESSO

Premesso:

- Che in data 31.12.2018 scadrà la convenzione per la gestione associata del servizio del Personale tra i Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite;
- che in attuazione della legge regionale n. 68/2011 i Comuni del Circondario Empolese-valdelsa hanno deliberato la trasformazione dello stesso in Unione dei comuni a far data dal 31.12.2012, deliberando altresì il trasferimento delle funzioni di Polizia locale, coordinamento servizi di protezione civile e servizi sociali;
- che dal 1^a gennaio 2018 il personale della Polizia Municipale è stato trasferito definitivamente all'Unione dei Comuni;
- che dal mese di luglio 2018 è stato trasferito il personale dei Servizi Sociali;
- che è in corso l'implementazione delle funzioni trasversali da parte dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese-valdelsa e che tra queste è allo studio la strutturazione di un ufficio dedicato alla gestione del personale, anche a seguito dell'approvazione di una "Bozza di convenzione per la gestione delle risorse umane mediante un ufficio comune" di cui alla deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa n.16 del 07/06/2016 e n. 90 del 08/11/2016;
- che la suddetta strutturazione non vedrà presumibilmente la operatività in tempi brevi, anche considerata l'imminenza delle prossime elezioni amministrative

Dato atto:

- che risulta opportuno, ai fini di una più corretta gestione amministrativa ed economica, provvedere a rinnovare temporaneamente la Convenzione sopra richiamata fino al 31.12.2019 e

comunque almeno sino alla presa in carico del servizio ed attivazione della gestione del personale da parte dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa;

-
- che nel caso si realizzasse quanto sopra previsto la presente convenzione perderà automaticamente e contestualmente la sua efficacia.

-che è volontà comune delle due amministrazioni comunali di rinnovare temporaneamente l'accordo di gestione associata del Servizio Personale, come convenuto nell'incontro fra i Sindaci tenutosi presso il Comune di Montelupo Fiorentino in data 11 dicembre, e che con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali n. __ del _____ per il Comune di Capraia e Limite, n. __ del _____ per il Comune di Montelupo Fiorentino, è stata approvato lo schema di convenzione disciplinante l'attività e i reciproci diritti ed obblighi e conferito ai Sindaci pro tempore dei due Enti il mandato alla sottoscrizione;

-che la durata della presente convenzione decorre dal 1 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019 e comunque almeno sino alla presa in carico del servizio ed attivazione della gestione del personale da parte dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra costituite si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. Oggetto della presente convenzione è l'esercizio della Gestione Associata del Servizio Personale (d'ora in avanti Gestione Associata) fra i Comuni di Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite delle seguenti funzioni inerenti il personale: a) Reclutamento e concorsi; b) Trattamento giuridico; c) trattamento economico (ad esclusione del servizio di elaborazione paghe e conseguenti adempimenti mensili/annuali); d) Relazioni sindacali; e) Trattamento previdenziale, il tutto relativamente ai procedimenti indicati nell'allegato A) alla presente convenzione, mediante Gestione Associata del Servizio Personale.

Art. 2 – Ente responsabile della gestione

1. Gli Enti convenzionati attribuiscono al Comune di Montelupo Fiorentino lo Status di Comune capofila e come tale responsabile diretto della Gestione Associata.

2. A tal fine, a livello organizzativo e funzionale, l'Ufficio per la Gestione Associata fa parte della struttura del Comune di Montelupo Fiorentino e, ai fini contabili, opera secondo le norme vigenti in detto Comune, che si impegna a sostenere i costi per il funzionamento ordinario dell'ufficio, calcolati con le modalità di cui al successivo art. 10.

Art. 3 - Conferenza dei Sindaci

1. Per l'attuazione degli obiettivi della presente convenzione è istituito un organo collegiale denominato "Conferenza dei Sindaci" costituito dai Sindaci, o loro delegati, degli Enti associati e presieduto dal Sindaco del Comune capofila o suo delegato, al quale è attribuita la competenza generale a porre in essere tutte le azioni ed i procedimenti ed ad adottare tutti i provvedimenti, di natura non gestionale, necessari per un efficace ed efficiente funzionamento dell'Ufficio per la Gestione Associata, sulla base delle decisioni assunte in sede di Conferenza dei Sindaci.

2. Alle riunioni delle conferenze possono essere invitati a partecipare con funzioni tecnico-consultive i Segretari Generali degli Enti Associati e il Responsabile dell'Ufficio per la Gestione Associata.

Art. 4 - Responsabile dell'Ufficio per la Gestione Associata

1. Il Responsabile dell'Ufficio per la Gestione Associata viene individuato dalla Conferenza dei Sindaci fra il personale degli Enti convenzionati in possesso di idonea professionalità. Il Sindaco del Comune capofila è competente alla nomina e revoca delle funzioni di Responsabile, del suo rapporto di lavoro, del trattamento economico e della Retribuzione di posizione nei termini stabiliti dal CCNL.

2. Il Responsabile dell'Ufficio per la Gestione Associata risponde del proprio operato al Sindaco del Comune capofila al quale compete quindi l'adozione di tutti gli atti che riguardano l'attività di detto Responsabile, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL.

3. Al Responsabile dell'Ufficio per la Gestione Associata, compete:

· L'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci;

· Il raggiungimento degli obiettivi individuati tramite i PEG di cui all'art. 7;

· La direzione dell'attività dell'ufficio, e l'organizzazione complessiva del personale assegnato e dell'Ufficio medesimo;

· L'adozione degli atti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/00 inerenti e conseguenti la gestione dell'Ufficio ivi inclusi quelli con efficacia verso l'esterno e i pareri di cui all'art. 49 D. Lgs. 267/00;

· L'assegnazione dei procedimenti alle competenze delle singole unità organizzative dell'Ufficio per la Gestione Associata;

· Le relazioni esterne con i Comuni, la Conferenza dei Sindaci e le OO.SS.;

· La gestione delle relazioni e degli adempimenti connessi con le attività dei nuclei di valutazione;

· Ogni altro adempimento, direttamente o indirettamente, connesso e/o derivante per l'adempimento delle finalità della gestione associata anche se non previsto nella presente convenzione.

Art. 5 – Gestione del Servizio

1. L'Ufficio per la Gestione Associata opera, ai sensi dell'art. 30, del D.Lgs. n. 267/2000, tramite l'affidamento dell'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti convenzionati.

2. Nell'ambito delle funzioni di gestione del personale, è prevista la possibilità che con atti degli organi esecutivi degli Enti siano affidate all'Ufficio per la Gestione Associata ulteriori specifiche attività, non elencate nella presente convenzione.

Art. 6 – Gestione Operativa

1.L'Ufficio per la Gestione Associata predisporrà tutti gli atti, procedure e provvedimenti relativi alle materie di competenza nonché l'adozione degli atti e dei provvedimenti finali, allo stesso assegnate.

2.Sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti di competenza degli organi politici.

Art. 7 – Obiettivi di gestione e PEG

1.Al Responsabile dell'Ufficio per la Gestione Associata vengono assegnati obiettivi e risorse:

a)All'interno di un unico PEG riguardante le competenze e le attività proprie dell'Ufficio per la Gestione Associata, PEG che viene approvato dai singoli Enti, sentita la Conferenza dei Sindaci;

b)All'interno dei PEG di ciascuno degli Enti associati, per le spese e funzioni proprie rimaste in capo ai singoli enti e per specifiche ulteriori materie che si ritiene di affidare alla gestione della Gestione Associata.

2.Il PEG di cui alla lett. a) del precedente comma 1, una volta approvato dalle singole Amministrazioni è trasmesso al Responsabile dell'Ufficio per la Gestione Associata.

3.Le spese per l'attuazione del PEG di cui alla lett. a) del precedente comma 1, sono inserite nel Bilancio di competenza del Comune capofila e i relativi oneri ripartiti tra i Comuni convenzionati secondo le modalità indicate all'art. 9.

4.Al termine di ciascun esercizio finanziario, il Responsabile dell'Ufficio per la Gestione Associata redige apposito rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per la gestione associata, dedotte dal proprio bilancio su cui sono imputati i movimenti contabili, e previa approvazione da parte delle Giunte dei singoli Enti al quale essi si riferisce, lo trasmette ai Comuni associati entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo ai fini del versamento della quota a conguaglio.

Art. 8 – Personale

1.L'Ufficio per la Gestione Associata è composto da personale assegnato al Servizio del Personale presso gli Enti aderenti. **A tal fine gli Enti stessi si impegnano, a mettere a disposizione con le modalità ritenute più opportune il personale necessario all'Ufficio per la Gestione Associata.**

2.In occasione di progetti o situazioni che comportino elevati carichi di lavoro, è possibile prevedere l'assegnazione di ulteriore personale dai vari Comuni, in relazione alle competenze richieste con le modalità ritenute più opportune.

3.Al personale assegnato sono riconosciute le eventuali incentivazioni previste nei contratti di lavoro e nella legislazione vigente.

4. Al personale dell'Ufficio per la Gestione Associata che per lo svolgimento delle competenze attribuite con la presente convenzione e dalle norme di legge all'Ufficio medesimo, debba recarsi in uno o più dei Comuni associati, sono messi a disposizione idonei mezzi di trasporto.

5. Nel caso ciò non fosse possibile e detto personale debba utilizzare propri mezzi di trasporto, ad esso compete il rimborso delle spese di trasferta, secondo le norme applicabili al personale dei enti locali.

Art. 9 – Riparto dei costi

1. I costi del personale, i costi di investimento, i costi relativi al funzionamento del servizio, costituiti dai costi di produzione (mezzi, materiali, consumi energetici, spese postali, gestione del sistema informatico, canoni, prestazioni di servizi da terzi etc.) e dalle eventuali quote di ammortamento dei beni mobili e immobili assegnate all'Ufficio per la Gestione Associata vengono ripartiti fra i Comuni associati. La spesa globale per la gestione associata del servizio in parola è ripartita tra questi ultimi sulla base di specifici coefficienti definiti dalla Conferenza dei Sindaci, tenendo conto, anche con diverse modalità, dei tre seguenti parametri:

- a) numero dei dipendenti effettivamente in servizio presso ciascun Comune aderente;
- b) numero degli amministratori in carica presso ciascun Comune aderente;
- c) compimento di attività e procedimenti complessi di gestione del rapporto di lavoro di dipendenti a tempo determinato, indeterminato e/o flessibile dei singoli Comuni aderenti;

2. La Conferenza dei Sindaci può stabilire parametri diversi di ripartizione dei costi del Servizio.

3. Il Comune capofila gestisce le risorse attribuite secondo i propri schemi organizzativi, a seguito di apposita previsione di spesa nel proprio bilancio e nel relativo PEG di cui all'art. 7.

Art. 10 – Durata e Revoca

1. La presente convenzione ha la durata dal 1 Gennaio 2019 fino al 31 Dicembre 2019 e comunque almeno sino all'attivazione della gestione e presa in carico del servizio da parte dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa.

2. Ciascun Ente ha facoltà di recedere in qualunque momento dalla presente convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale da comunicare all'altro Ente aderente alla convenzione almeno 2 (due) mesi prima della scadenza dell'anno solare.

3. Nel caso venga resa operativa una gestione associata da parte dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, la presente convenzione automaticamente e contestualmente perderà la sua efficacia anche prima della naturale scadenza.

Art. 11 – Proprietà dei beni

1. I beni acquistati individualmente per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente convenzione sono di proprietà del Comune che le ha acquistate indipendentemente dalla durata della convenzione e da eventuali recessi.

2. In caso di scioglimento, scadenza o recesso dalla presente convenzione i rapporti patrimoniali verranno regolati come segue:

· I beni ottenuti in dotazione, in affitto o ad altro titolo dai singoli Enti convenzionati verranno restituiti a ciascuno nello stato d'uso in cui si trovano;

· I beni acquistati in regime di convenzione verranno alienati e il loro ricavo distribuito tra gli aderenti secondo i criteri di cui all'art. 9). I singoli partecipanti hanno diritto di prelazione sui beni.

· I fondi di ammortamento non impiegati verranno ridistribuiti tra i partecipanti, secondo le quote di cui all'art. 9.

Art. 12 – Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via conciliativa, attraverso la Conferenza dei Sindaci.

2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma la composizione delle controversie è rimessa all'organo giurisdizionale del Foro di Firenze

Art. 13 – Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del codice civile applicabili, ed alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente convenzione.

2. Eventuali modifiche o deroghe alla convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni dei Consigli Comunali.

Art. 14 – Disposizioni in materia fiscale

1. Per la presente Convenzione non vi è obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella di cui al DPR 131/86 e ss.mm.ii. ed è esente da imposta di bollo ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 allegato tabella B di cui al DPR 23/10/1972 n. 642

Art. 15 – Disposizioni finali

1. Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 della legge 241/1990.

2. Il presente atto è formato e stipulato in modalità elettronica ed è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di n. 3 fasciate.

3. Ne è data lettura alle parti che lo confermano e lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (C.A.D.).

Redatto in triplice originale.

Letto, approvato e sottoscritto per completa accettazione.

Il Sindaco del Comune di Montelupo Fiorentino _____

Il Sindaco del Comune di Capraia e Limite _____